



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente



Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VI**

Al signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: PDL n. 0056 - DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003 n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto.”.


(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Villani, Pesato, Ciocca, Bossetti, Bottari)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **III** e **I** ad esprimere il parere di propria competenza ed a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo, per conoscenza, a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

All.: testo del provvedimento


(Davide Biondi)

PROGETTO DI LEGGE N. 0056

di iniziativa del Consigliere regionale
Villani, Pesato, Ciocca, Bossetti, Bottari

—
**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003 n. 17
“Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”.**

—
PRESENTATO IL 25/10/2010

ASSEGNATO IN DATA 27/10/2010

ALLE COMMISSIONI REFERENTE VI
CONSULTIVA III e I

PDL - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto".

Relazione

Con questo Progetto di legge si è inteso dare seguito all'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Regionale nel dicembre 2009 all'unanimità, che si impegnava a predisporre entro la legislatura specifico provvedimento legislativo che perseguisse le seguenti finalità:

- bonifica, smaltimento e recupero delle aree interessate;
- forme di incentivazione per i privati che ancora devono provvedere alla denuncia e lo smaltimento di amianto;
- politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti colpiti da malattie asbesto correlate;
- priorità negli interventi regionali ai comuni che richiedono sostegno per il ripristino di strutture a funzione pubblica che necessitano di bonifica da amianto.

L'obiettivo principale delle modifiche proposte è quello di operare a supporto delle misure che Regione Lombardia ha già attuato, con la legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, per la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto e di intervenire a sostegno dei soggetti esposti, ex-esposti e colpiti da malattie asbesto correlate, anche garantendo la conoscenza epidemiologica e prevenzionale dei soggetti ex esposti a fibre d'amianto e garantendo agli esposti, attraverso il ruolo delle ASL (Azienda Sanitaria Locale), la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 259 del decreto legislativo 81 /2008.

Per quanto riguarda le bonifiche dei siti contaminati, in Regione Lombardia è prioritaria la bonifica dell'area dello stabilimento ex Fibronit di Broni. L'area di Broni è stata inserita, con legge 179/2002, tra i siti per i quali gli interventi di bonifica sono considerati prioritari a livello nazionale, in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 426. Dalle prime stime per la sola messa in sicurezza del sito occorrono circa 10 milioni di € e per arrivare al completamento della bonifica circa 25 milioni di €. In generale per quanto riguarda le bonifiche dei siti inquinati da amianto vanno privilegiate metodologie di smaltimento in situ, o comunque nel rispetto del principio di prossimità, non necessariamente nel comune stesso.

Oltre al sito di Broni, sono stati indagati ulteriori siti con presenza di amianto la cui priorità d'intervento di bonifica è stata valutata attraverso una procedura specifica. Tale procedura consente di attribuire un punteggio a ciascun sito con presenza di amianto e quindi poter elaborare una graduatoria che esprime in modo sintetico la priorità di bonifica. In applicazione di tale procedura sono stati individuati 62 siti di proprietà pubblica (Aggiornamento febbraio 2010).

I dati relativi al censimento dei quantitativi di amianto presenti in Lombardia sono soddisfacenti, le strutture pubbliche e private censite nell'ultimo anno sono passate da 28200 a 44004 e i siti bonificati o in fase di bonifica hanno subito un incremento del 50% rispetto all'anno precedente. Questo testimonia un'intensa attività partecipativa sia dei cittadini che degli enti locali alle attività di segnalazione oltre che delle ASL Lombarde.

La Regione sta seguendo con attenzione i risultati di impianti sperimentali di trattamento dei rifiuti contenenti amianto che utilizzano tecnologie sicure ed innovative di smaltimento dell'amianto diverse dalle discariche, che al momento restano ancora indispensabili.

Si rende necessaria quindi l'individuazione delle aree idonee per lo smaltimento dell'amianto sul territorio regionale con il coinvolgimento delle Province, preferendo le aree prossime a situazioni con presenza di grandi quantitativi di amianto da smaltire, in modo da ridurre l'impatto ambientale- sanitario dovuto al trasporto del materiale stesso.

La Regione Lombardia ha stipulato un'intesa con la Provincia di Cremona per la concessione di contributi finalizzati alla sostituzione delle coperture contenenti amianto con coperture dotate di pannelli fotovoltaici; questa esperienza potrà essere estesa ad altre province con aree critiche interessate dalla presenza di amianto.

potrà estendere questo tipo di incentivi anche ad altre province.

Con il coinvolgimento necessario degli Assessori regionali competenti verranno promosse politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti esposti, ex-esposti e colpiti da malattie asbestocorrelate, per esempio istituendo, presso le asl delle aree in cui è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbestocorrelate, un centro ("sportello amianto") di sostegno, di accompagnamento e di assistenza ai soggetti colpiti. Allo scopo si istituisce un fondo che verrà alimentato da risorse del bilancio regionale e dagli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative, inserite da questo progetto di legge per i soggetti non adempienti agli obblighi connessi alla mancata comunicazione della presenza di amianto o materiali contenenti amianto da parte dei soggetti pubblici o privati.

Inoltre con questo pdl si prevede che la Regione con apposito provvedimento, tramite il dipartimento oncologico provinciale competente o altra struttura, possa attivare un programma di cliniche ambulatoriali preventive, di diagnosi precoce e finalizzate all'attuazione delle misure terapeutiche prescritte, in una sede adeguata e prossima ai comuni di maggior concentrazione delle patologie correlate.

PDL - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto".

Articolo 1

Modifiche all'articolo 1 (Finalità)

1. All'art. 1, dopo la lettera c) del comma 2, aggiungere il seguente comma:

"d) la promozione di politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex-esposti e colpiti da malattie da asbesto correlate;"

e) garantire la conoscenza epidemiologica e prevenzionale dei soggetti ex esposti a fibre d'amianto

f) garantire agli esposti, attraverso il ruolo delle ASL (Azienda Sanitaria Locale), la sorveglianza sanitaria prevista dall'art.259 del decreto legislativo 81/2008".

Articolo 2

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1bis):

"Art. 1 bis)

Politiche di sostegno

- 1. Su proposta degli Assessori competenti in materia di Sanità e Solidarietà sociale vengono promosse politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti e colpiti da malattie asbesto correlate.*
- 2. E' istituito un Fondo per le politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti e colpiti da malattie asbesto correlate.*
- 3. La Regione attua il programma di sorveglianza sanitaria degli ex esposti di diagnosi di patologie correlate all'esposizione ad amianto, attraverso le UOOML (unità operative ospedaliere di medicina del lavoro) o il dipartimento oncologico provinciale competente in una sede adeguata e prossima ai comuni di maggior concentrazione delle patologie correlate.*
- 4. Il soggetto ex esposto che vuole accedere alla sorveglianza sanitaria di cui al comma precedente si rivolge alla ASL di appartenenza.*
- 5. In alternativa, il soggetto ex esposto può esprimere, nella presentazione di richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi, presso l'INAIL, il consenso informato al trattamento dei suoi dati personali affinché il suo nominativa sia segnalato all'ASL per attuare quanto previsto dal comma precedente.*

Articolo 3

1. Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo 8 bis):

“Art. 8 bis)

Sanzioni e controlli

1. La mancata comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 50,00 euro a 1500,00 euro.

2. Con apposito atto, la Giunta regionale modula in diverse fasce economiche le sanzioni di cui al comma precedente, sulla base dei quantitativi presenti e alla loro pericolosità, dovuta anche allo stato di conservazione del materiale stesso.

3. I controlli relativi alla presenza del materiale contenente amianto vengono effettuati dal comune. Per la stima dello stato di conservazione i controlli vengono effettuati dalle ASL competenti per territorio”.

Articolo 4

Modifiche all'articolo 9 (Norma finanziaria)

2. Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti comma:

“3. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 e per le azioni informative di cui all'articolo 8, comma 3, è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di € 1.500.000,00.

4. All'onere complessivo di € 1.500.000,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziare all'UPB 5.1.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

5. Il Fondo di cui all'art. 1 bis), comma 2, è alimentato dalle entrate di cui all'articolo 8 bis), comma 1 e da risorse del bilancio regionale” .

Articolo 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO - scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art.81, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale

(1)	(2)	(3)	(4)	(A)		(B)	
				QUANTIFICAZIONE SPESA		COPERTURA FINANZIARIA	
Intervento	SPESA CONSUNTIVA O RICORRENTE (art. 22 l.r. 34/1978)	Riferimento PDL art...comma....	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE	UPB	IMPORTO	UPB	IMPORTO
Contributi per smaltimento piccoli quantitativi di amianto di cui all'art. 2 della l.r. 17/2003 e azioni di informazione di cui all'art. 8, comma 3 della l.r. 17/2003	-	Art. 4	CONTO CAPITALE	5.1.0.2.256	1.500.000,00 €	5.1.0.2.256	1.500.000,00 €

NOTA: per la Giunta oltre all'UPB occorre anche l'indicazione del capitolo/i , sia già esistenti sia di nuova istituzione.